

### Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

#### DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO

via Santa Colomba 133 – Palazzo CONI–82100Benevento Tel. (0824) 62043 e-mail: <u>del.benevento@Ind.it</u> Sito Internet: campania.lnd.it



## STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

## Comunicato Ufficiale n. 03/GST del 26 marzo 2024

# **GIUDICE SPORTIVO**

### TERZA CATEGORIA BENEVENTO

**GARE DEL 23/3/2024** 

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE** 

#### Gara del 23/03/2024 POLISPORTIVA APOLLOSA – BONEA

Il G.S.T., Letto il ricorso proposto dall'Avv. Filippo Pandolfi, giusta procura agli atti del Presidente della A.S.D. BONEA, pervenuto via pec in data 24/03/2024 h.12,50, preannunciato con lo stesso mezzo in data 23/03/24 ore 21,53; ritualmente comunicato alla controparte, riguardante la gara Pol. APOLLOSA ASD - BONEA disputata il 23/3/24, terminata sul campo col punteggio di 2-1 . preliminarmente il G.S.T. rileva che il ricorso risulta munito di attestazione di pagamento della Tassa di accesso alla G.S. pervenuto nei termini prestabiliti nelle date ed ore indicate, in vigenza di abbreviazione dei termini come da C.U n° 156/A del 2/2/2024; NON risultano pervenute controdeduzioni dalla Soc. Apollosa reclamata.

Premesso quanto sopra la Società reclamante richiedeva al GST la verifica dell'esatta posizione, ritenuta irregolare, in ordine al tesseramento del calciatore JAMMEH Omar nato il 9/11/1997 con matricola F.I.G.C. n°108592, inserito in distinta, che ha partecipato alla gara in questione in forza alla Soc. Polisportiva Apollosa; testualmente: "non omologare il risultato della partita Pol. APOLLOSA – BONEA del 23/03/2024, per utilizzo irregolare del calciatore Omar JAMMEH in posizione irregolare, e per l'effetto chiedeva l'applicazione a carico della Polisportiva Apollosa, della sanzione della perdita della gara poe 0-3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 6, Lett. A) del C.G.S".

Interpellato tempestivamente il settore tesseramento sulla esatta posizione del calciatore de quo, specificando se lo stesso atleta risultava in regola col tesseramento prima della disputa della partita in questione, l'Ufficio tesseramenti così rispondeva: si comunica che il calciatore JAMMEH OMAR, nato il 9.11.1997 risulta svincolato dalla società POL. APOLLOSA dal 1.07.2022. Alla luce delle indicazioni fornite dall'Ufficio preposto deve ritenersi irregolare la posizione del calciatore NON tesserato con la società Polisportiva APOLLOSA in virtù dello svincolo risalente al 1/07/2022; va altresì esaminata, in questa sede, la posizione del dirigente accompagnatore della Polisportiva Apollosa sig. Varrella Nicola il quale ha sottoscritto la distinta della partita in questione, assumendosi la responsabilità in ordine al corretto utilizzo e tesseramento dei calciatori in essa indicati.

PTM

Visto l'art. 67 C.G.S., ritenuto accoglibile il ricorso presentato dalla A.S.D. BONEA, alla luce della comunicazione acquisita in sede istruttoria dall'Ufficio tesseramenti; per l'effetto, applicato l'art. 10 co. 6 C.G.S. NON omologa il punteggio acquisito sul campo nella gara per l'irregolare utilizzo del calciatore OMAR JAMMEH, condanna la Polisportiva APOLLOSA ASD alla sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in favore della reclamante ASD Bonea pur confermando tutti i provvedimenti disciplinari adottati dal DDG nella camicia di gara che saranno pubblicati nel relativo C.U.; per le ragioni di cui sopra, V° l'art. 9 co. 1 C.G.S. infligge al dirigente accompagnatore della società Apollosa sig. Varrella Nicola l'inibizione fino al 28/04/2024; ordina restituirsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della reclamante A.S.D. BONEA.

II Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Gianluigi NENNA

#### Pubblicato in Benevento il 26 marzo 2024

Il Segretario Roberto Corrado Il Delegato Vincenzo Lombardi